



NOTA DI LETTURA

***Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante
disposizioni urgenti in materia di enti territoriali***

Disposizioni di interesse delle Province

Roma, 27 agosto 2015

Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.»

La Camera dei Deputati, nella seduta di martedì 4 agosto, ha approvato in via definitiva, con voto di fiducia, senza apportare ulteriori modifiche al testo trasmesso dal Senato, il provvedimento AC n. 3262, che è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2015 ed è entrato in vigore il 15 agosto 2015.

La presente nota di lettura si riferisce agli articoli di particolare interesse per le Province.

Art. 1

Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno

...

7. Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Alle province e alle città metropolitane la predetta sanzione si applica in misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e comunque in misura non superiore al 2 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile. Alle province e alle città metropolitane è altresì consentito, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2015, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

....

9. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

“3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013”.

10. Per l'anno 2015, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.

....

Al comma 7, la sanzione per violazione del Patto 2014 per le Città metropolitane e le Province è ridotta al 20% dello sfioramento registrato o, in alternativa in misura pari al 2 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile. Viene inoltre prevista la possibilità per Province e Città metropolitane, anche se non in regola con il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, di prorogare a tutto il 2015 i contratti a tempo determinato connessi a funzioni e servizi essenziali.

Il comma 9 aggiunge il comma 3-ter all'articolo 43 del decreto-legge n. 133/14 che reca misure urgenti per lo sblocco delle opere e la ripresa delle attività produttive, prevedendo che le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013.

Al comma 10 è stabilito che la ripartizione dei contributi richiesti alle Province e alle Città metropolitane per l'anno 2015 ai sensi della legge di stabilità 190/14 è definita secondo gli importi indicati nell'elenco allegato.

(Allegato-Tabella 2)

Ente	Riduzione di spesa corrente che ciascun ente deve conseguire per l'anno 2015
Alessandria	7.266.270,59
Asti	8.171.435,62
Biella	0,00
Cuneo	9.678.708,01
Novara	3.349.452,29
Torino	27.941.102,33
Verbano-Cusio-Ossola	1.033.082,08
Vercelli	1.742.357,29
Bergamo	18.567.478,04
Brescia	23.484.851,28
Como	9.894.858,17
Cremona	8.737.569,48
Lecco	3.790.831,28

Lodi		3.354.605,20
+-----+	+-----+	+-----+
Mantova		11.225.246,49
+-----+	+-----+	+-----+
Milano		27.698.486,99
+-----+	+-----+	+-----+
Monza e della Brianza		19.386.463,83
+-----+	+-----+	+-----+
Pavia		13.297.294,95
+-----+	+-----+	+-----+
Sondrio		1.957.636,04
+-----+	+-----+	+-----+
Varese		5.074.177,01
+-----+	+-----+	+-----+
Belluno		5.136.578,56
+-----+	+-----+	+-----+
Padova		17.016.892,62
+-----+	+-----+	+-----+
Rovigo		6.020.885,04
+-----+	+-----+	+-----+
Treviso		19.072.705,54
+-----+	+-----+	+-----+
Venezia		10.494.060,49
+-----+	+-----+	+-----+
Verona		23.554.339,56
+-----+	+-----+	+-----+
Vicenza		15.933.204,28
+-----+	+-----+	+-----+
Genova		8.351.526,07
+-----+	+-----+	+-----+
Imperia		5.122.130,55
+-----+	+-----+	+-----+
La Spezia		7.494.780,71
+-----+	+-----+	+-----+
Savona		8.763.264,30
+-----+	+-----+	+-----+
Bologna		8.671.168,70
+-----+	+-----+	+-----+
Ferrara		6.595.382,65
+-----+	+-----+	+-----+
Forli-Cesena		9.389.816,74
+-----+	+-----+	+-----+
Modena		13.870.843,65
+-----+	+-----+	+-----+
Parma		5.457.061,57
+-----+	+-----+	+-----+
Piacenza		2.075.484,70
+-----+	+-----+	+-----+
Ravenna		10.120.100,77
+-----+	+-----+	+-----+
Reggio nell'Emilia		8.745.675,72
+-----+	+-----+	+-----+
Rimini		9.352.456,11
+-----+	+-----+	+-----+
Arezzo		6.457.649,76
+-----+	+-----+	+-----+
Firenze		21.830.174,05
+-----+	+-----+	+-----+
Grosseto		7.211.853,23
+-----+	+-----+	+-----+
Livorno		7.043.883,31
+-----+	+-----+	+-----+
Lucca		7.790.412,91

Massa-Carrara	2.691.725,95
Pisa	3.623.447,62
Pistoia	8.756.973,01
Prato	6.939.390,52
Siena	3.525.398,20
Perugia	11.705.006,48
Terni	6.893.853,80
Ancona	7.162.900,60
Ascoli Piceno	2.223.554,01
Fermo	4.088.136,71
Macerata	8.990.586,61
Pesaro e Urbino	6.109.241,04
Frosinone	5.548.852,06
Latina	17.662.843,04
Rieti	2.345.294,12
Roma	79.132.973,23
Viterbo	7.952.793,66
Chieti	3.036.947,86
L'Aquila	4.270.062,12
Pescara	6.247.517,77
Teramo	6.643.227,67
Campobasso	3.185.975,51
Isernia	1.192.365,76
Avellino	12.479.516,16
Benevento	6.935.005,79
Caserta	31.273.307,73
Napoli	46.413.945,77
Salerno	24.920.650,48
Bari	14.440.633,44
Barletta-Andria-Trani	6.633.100,42
Brindisi	6.740.723,94

Foggia		8.232.163,81
+-----+	+-----+	+-----+
Lecce		23.515.735,94
+-----+	+-----+	+-----+
Taranto		14.377.155,55
+-----+	+-----+	+-----+
Matera		6.233.761,81
+-----+	+-----+	+-----+
Potenza		3.521.959,76
+-----+	+-----+	+-----+
Catanzaro		5.955.145,22
+-----+	+-----+	+-----+
Cosenza		8.295.704,40
+-----+	+-----+	+-----+
Crotona		3.758.372,57
+-----+	+-----+	+-----+
Reggio di Calabria		9.119.811,30
+-----+	+-----+	+-----+
Vibo Valentia		0,00
+-----+	+-----+	+-----+
TOTALE		900.000.000,00
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
Agrigento		5.879.747,06
+-----+	+-----+	+-----+
Caltanissetta		4.067.281,61
+-----+	+-----+	+-----+
Catania		13.378.928,97
+-----+	+-----+	+-----+
Enna		3.335.391,58
+-----+	+-----+	+-----+
Messina		8.562.113,11
+-----+	+-----+	+-----+
Palermo		14.578.061,34
+-----+	+-----+	+-----+
Ragusa		4.573.970,80
+-----+	+-----+	+-----+
Siracusa		5.888.490,64
+-----+	+-----+	+-----+
Trapani		5.555.330,45
+-----+	+-----+	+-----+
Cagliari		9.952.899,41
+-----+	+-----+	+-----+
Nuoro		4.047.440,26
+-----+	+-----+	+-----+
Sassari		6.686.698,68
+-----+	+-----+	+-----+
Oristano		4.319.661,02
+-----+	+-----+	+-----+
Carbonia-Iglesias		1.854.156,89
+-----+	+-----+	+-----+
Medio Campidano		2.381.907,01
+-----+	+-----+	+-----+
Ogliastra		1.773.186,57
+-----+	+-----+	+-----+
Olbia-Tempio		3.164.734,60
+-----+	+-----+	+-----+
Totale Sicilia e Sardegna		100.000.000,00
+-----+	+-----+	+-----+

Art. 1-ter

Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015 delle province e delle città metropolitane

1. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2015.
2. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato.
3. Le province e le città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le province e le città metropolitane applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015.

Il comma 1 dispone che, per il solo esercizio 2015, le Province e le Città metropolitane predispongano il bilancio per la sola annualità 2015. Tale disposizione ha natura ordinamentale e non comporta effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica. Accanto al bilancio annuale di previsione resta in capo agli enti l'obbligo di predisporre un bilancio triennale a scopo conoscitivo e senza effetti finanziari.

Il comma 2, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, consente, per il solo esercizio 2015, alle Province e alle Città metropolitane di applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato.

Il comma 3 dispone che le Province e le Città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (il 30 settembre 2015 come stabilito nel Decreto del Ministero dell'Interno del 30 luglio 2015).

Inoltre, nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015.

Art. 2

Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile

1. Gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2014 non possono essere applicate al bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente già avviata, cessa di avere efficacia nei confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015.
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 7, primo periodo, le parole: "escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014," sono soppresse;

b) dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

"17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità."

3. Nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione.

4. All'articolo 200, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."

5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera e), del medesimo articolo 243-bis, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, a tal fine, hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente già presentato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5-bis. Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo 243-bis, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015.

6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

Il comma 1 dispone in materia di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, stabilendo che gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il predetto riaccertamento straordinario dei residui, entro il 15 giugno 2015. Lo sdoppiamento del termine, inizialmente concomitante con l'adozione del Rendiconto 2014 (30 aprile) permette a tutti gli enti di procedere senza il rischio che l'eventuale diffida per il mancato rispetto del termine del 30 aprile produca effetti diretti anche per il solo ritardo del riaccertamento.

Il riaccertamento dei residui è possibile anche per gli enti già sperimentatori, alle condizioni più favorevoli previste per la generalità degli enti.

Il comma 3 dispone che gli enti già sperimentatori possono inoltre utilizzare i proventi da alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura pari alla differenza tra il 55% (accantonamento minimo degli sperimentatori) e il 36% accantonamento minimo per la generalità degli enti.

Al comma 4 viene modificato il TUEL (art. 200) per armonizzare con i nuovi principi contabili l'indicazione dei mezzi di copertura delle spese capitali pluriennali.

Il comma 5 attribuisce agli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 28 settembre 2000, n. 267 la possibilità di ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera e), del medesimo articolo 243-bis, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Ai sensi di tale ultima disposizione l'ente può ripianare la predetta quota di disavanzo fino all'esercizio 2042 se è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 se è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014. A tal fine, i predetti enti hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell' articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente già presentato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La modifica inserita con il comma 5 bis è finalizzata a prorogare, per gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del TUEL, entro il 31 dicembre 2014, il termine di presentazione del piano di riequilibrio di cui all'art. 243 bis del TUEL entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015 (il 30 settembre 2015 come stabilito nel Decreto del Ministero dell'Interno del 30 luglio 2015).

Al comma 6 viene infine concessa la possibilità di utilizzo delle imputazioni in bilancio delle anticipazioni di liquidità ex dl 35 a fini di copertura dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a consuntivo. La norma è di tipo meramente contabile, senza alcun impatto finanziario negativo sulla finanza pubblica, e permette l'utilizzo di attivi "tecnici" che altrimenti non avrebbero alcun effetto.

Art. 4

Disposizioni in materia di personale

1. In caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

2. Il personale delle province che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione, è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.

2-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "E' fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le

procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni”.

3. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole “nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile” sono aggiunte le seguenti “; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”.

4. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2, nonché dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.”

4-bis. All'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province”.

4-ter. Ai fini di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ove le regioni prevedano, con propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata tra loro di funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e d'intesa con la regione, definire le modalità di detto esercizio anche tramite organi comuni.

Il comma 1 dispone che, in caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, non si applicano le relative sanzioni (ordinariamente consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo) al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle Città metropolitane e delle Province, in attuazione dei processi di riordino disciplinati legge n. 56/2014 e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 190/2014. Tale comma è applicabile a tutti i Comuni.

Il comma 2 consente, previo consenso dell'interessato, il trasferimento definitivo presso l'amministrazione utilizzatrice del personale delle Città metropolitane e delle Province che alla data di entrata in vigore del decreto legge si trovi in posizione di comando o distacco o altro istituto comunque denominato. Tale possibilità è ammessa a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia capienza nella dotazione organica, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.

Il comma 2-bis fa salva la possibilità di indire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di educatori ed insegnanti per gli asili nido e per le scuole dell'infanzia gestite direttamente dai Comuni, in caso di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie delle Province, di figure professionali in grado di assolvere a tali funzioni.

Il comma 3 chiarisce espressamente che i risparmi derivanti da cessazioni di personale non sostituito nei tre anni precedenti possono essere destinati a finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Il comma 4 introduce un correttivo rispetto alle modalità di computo dei tempi medi di pagamento, chiarendo che ai fini del relativo calcolo non devono essere computati i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'art. 32, comma 2, nonché dall'art. 1, commi 1 e 10, del decreto-legge n. 35/2013 recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

Il comma 4-bis prevede la possibilità di stipulare convenzioni per la gestione in forma associata del servizio di segreteria non solo tra comuni, ma anche tra comuni e province e tra province.

Il comma 4-ter prevede la possibilità che ove le Regioni, definiscano, con propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata tra loro di funzioni conferite, gli enti interessati possano definire le modalità di esercizio anche tramite organi comuni, tramite accordi e d'intesa con la Regione.

Art. 5

Misure in materia di polizia provinciale

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.
6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in

vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.

7. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'articolo 5 sostituisce integralmente l'originario articolo del decreto legge sulla polizia provinciale, definendo un percorso di ricollocazione più razionale e coordinato con il processo di riordino di funzioni e risolve innanzitutto il problema del blocco delle assunzioni per i vigili stagionali che stava originando problemi in molti Comuni.

Al comma 1 si prevede che il Corpo e i servizi di polizia provinciale, fermo restando il riordino regionale, transitino nei ruoli degli enti locali per svolgere funzioni di polizia municipale.

Al comma 2 però si prevede che le Province e Città metropolitane possono individuare il personale di polizia provinciale che risulti loro necessario per l'esercizio delle funzioni fondamentali, nell'ambito di quanto previsto dal comma 421 della legge di stabilità (dimezzamento della spesa per dotazione organica) .

Il comma 3 coordina il riordino delle funzioni provinciali con la competenza regionale in materia di polizia amministrativa locale.

Il comma 4 prevede che il personale non individuato o ricollocato entro il 31.10.2015, venga trasferito nei ruoli dei Comuni e che, in attesa del relativo decreto gli enti di area vasta e città metropolitane, possano concorsare con i comuni le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire.

Il comma 5 dispone che il transito nei comuni avvenga nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle limitazioni di spesa e alle assunzioni di personale, però garantendo il rispetto del patto di stabilità interno.

Il comma 6 dispone che ai Comuni, fino a totale assorbimento del personale di polizia provinciale, non è consentita l'assunzione di qualsivoglia personale per funzioni di polizia locale, ad eccezione delle esigenze di carattere stagionale.

Art. 7

Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali

1. Gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

2-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Negli enti locali il predetto termine è esteso a quattro anni".

3. Per l'anno 2015 ed i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province, in proporzione alle riduzioni già effettuate per l'anno 2014 a carico di ciascun comune e di ciascuna provincia, fermo restando l'effetto già generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato articolo 16. La maggiore riduzione non può, in ogni caso, assumere un valore negativo.

4. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola "TARI" sono aggiunte le parole "e della TARES".

5. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228."

6. Al comma 15 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 dicembre 2014" .

7. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

8. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: "allo scioglimento della società" è inserita la seguente: ", consorzio".

8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 569 è inserito il seguente: "569-bis. Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace". (21)

...

9-quinquies. Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2015. Il versamento da parte delle

regioni non è più dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.

...

Il comma 1 attribuisce agli enti locali la possibilità di realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge n. 190 del 2014, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL). Resta fermo per gli enti locali l'obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Il comma 2 prevede che le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, (estese in conversione anche al riacquisto di titoli obbligazionari), possano essere utilizzate senza vincoli di destinazione.

Il nuovo comma 2 bis modifica l'art. 259, comma 1-ter, del TUEL ampliando da tre a quattro anni dalla dichiarazione di dissesto il periodo nel quale va assicurato il riequilibrio da parte dei Comuni capoluogo di regione, delle Città metropolitane e delle Province.

Al comma 3 si prevedono i criteri di riparto del taglio operato dal dl 95 sul 2015 che devono essere proporzionali al taglio operato nel 2014 allo stesso titolo. Tale previsione modifica leggermente il riparto del Fondo di solidarietà per il 2015.

Il comma 5 destina il 10% dei proventi della vendita di immobili degli enti territoriali a riduzione del debito degli stessi enti. L'estensione agli enti territoriali consente anche a Province e Città metropolitane di non destinare il 10% dei proventi da alienazione dei beni patrimoniali al fondo ammortamento titoli di Stato.

Il comma 6 prevede una sanatoria dei tempi di ripresentazione del piano pluriennale di riequilibrio (enti in pre-dissesto) a seguito delle variazioni dovute all'acquisizione di liquidità ex dl 35/2013.

Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2015 l'operatività dell'attuale assetto della gestione della riscossione delle entrate locali scaduta il 30 giugno 2015 per effetto di precedenti e ripetute proroghe, in attesa del riordino del sistema della riscossione locale, previsto dal d. lgs. n. 23 del 2014 (delega fiscale).

Il comma 8 estende ai consorzi dei benefici fiscali già previsti in caso di scioglimento di società comunali, di cui al comma 568-bis, L. stabilità 2014.

Il nuovo comma 8-bis fornisce un'interpretazione del comma 569 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, chiarendo che la disposizione non si applica agli enti che, ai sensi dell'art. 1 commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di un piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. E' inoltre previsto che qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che in contrasto con le determinazioni del piano operativo di razionalizzazione sia nulla ed inefficace. L'emendamento mira a coniugare i piani di razionalizzazione delle partecipazioni dell'ente - appena approvati - con l'esercizio di funzioni ed erogazioni di servizi indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il comma 9-quinquies, relativo agli adempimenti regionali in materia di funzioni delle Province, stabilisce che in caso di mancata adozione delle leggi regionali previste dall'accordo sancito nella Conferenza Unificata dell'11 settembre 2014, la Regione inadempiente è tenuta a versare alle Città metropolitane e alle Province del proprio territorio somme corrispondenti alle spese da ciascuna sostenute per l'esercizio delle funzioni non fondamentali oggetto della regolazione regionale. Le somme in questione sono determinate mediante decreto del Ministro per gli Affari regionali.

Art. 7-bis
Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali

1. All'articolo 86 del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave".

L'articolo sostituisce il comma 5 dell'art. 86 del TUEL definendo parametri più certi circa la possibilità per gli enti locali di assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile nel limite massimo dei parametri stabiliti con decreto emanato ogni due anni (da ultimo decreto del 10 marzo 2014, n. 55) dal Ministero della Giustizia su proposta del Consiglio Nazionale Forense nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti tre requisiti:

- a) assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato;*
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;*
- c) assenza di dolo o colpa grave.*

Con la nuova disposizione si colma un parziale vuoto normativo, spesso causa di incertezze interpretative, affermando che la rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori locali costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per l'esecuzione dell'incarico ricevuto.

Art. 8
Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali

...

5. Nell'esercizio 2015, i pagamenti in conto residui concernenti la spesa per acquisto di beni e servizi e i trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non rilevano ai fini dei saldi di cassa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del

Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e non più dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente sono utilizzate le somme iscritte in conto residui della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al primo periodo per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro.

7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle somme di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità.

8. Le somme di cui al comma 7 saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

...

13-ter. In relazione alla necessità di sopperire alle specifiche straordinarie esigenze finanziarie della città metropolitana di Milano e delle province, nel 2015 è attribuito alle medesime un contributo di 80 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro destinati alla città metropolitana di Milano, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto comma 2. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Il Ministero dell'interno, con proprio decreto, distribuisce entro il 30 settembre 2015 il contributo complessivo di 30 milioni di euro alle sole province che nel 2015 utilizzano integralmente la quota libera dell'avanzo di amministrazione e che hanno massimizzato tutte le aliquote. Il contributo è distribuito in misura proporzionale alle risorse necessarie a ciascuna provincia per conseguire nel 2015 l'equilibrio di parte corrente. A tal fine le province comunicano al Ministero dell'interno, entro il 10 settembre 2015, l'importo delle risorse di cui necessitano per conseguire l'equilibrio di parte corrente, considerando l'integrale utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione e la massimizzazione di tutte le aliquote.

13-quater. Per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è attribuito alle province e alle città metropolitane un contributo di 30 milioni di euro nell'anno 2015, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto comma 2. Il contributo di cui al periodo precedente non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al relativo riparto tra le province e le città metropolitane.

13-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 13-ter e 13-quater, pari a 1.500.400 euro per l'anno 2016, a 1.459.588 euro per l'anno 2017 e a 1.418.219 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante

corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13-sexies. All'articolo 60, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi".

...

Il comma 5 rinnova l'intervento relativo all'erogazione di liquidità per gli enti locali già attivato con il dl 35 del 2013, con riferimento ai debiti commerciali pregressi maturati al 31 dicembre 2014. Inoltre, il comma 5, nell'escludere dai vincoli finanziari regionali i trasferimenti in conto residui da erogare agli enti locali "sottoposti a patto di stabilità", produce un potenziale beneficio in termini di facilitazione delle erogazioni pregresse delle Regioni a favore dei Comuni e delle Province.

Il comma 6 destina 850 milioni di euro per l'erogazione di liquidità finalizzata al pagamento di debiti commerciali pregressi, non necessariamente di parte capitale. I debiti in questione comprendono fatture scadute o documenti equivalenti, nonché debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento al 31 dicembre 2014 anche se riconosciuti successivamente. Sono inoltre compresi i debiti contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del TUEL (c.d. pre-dissesto). Possono accedere alle erogazioni gli enti che abbiano erogato pagamenti per almeno il 75% delle anticipazioni di liquidità già ricevute. Va segnalato che la norma non comprende l'ampliamento degli spazi finanziari ai fini del patto per i pagamenti di debiti pregressi di parte capitale.

Nel comma 13-ter viene previsto un contributo di 80 milioni di euro a favore della città metropolitana di Milano (50) e delle Province (30), a valere sulle risorse inutilizzate del fondo pagamenti debiti PA, per conseguire gli equilibri di bilancio, nel caso non vi riuscissero attraverso aliquote al massimo e applicazione di avanzo libero. Anche questo contributo non rileva tra le entrate utili ai fini del rispetto dei vincoli del Patto di stabilità. La richiesta di tali risorse va avanzata al Ministero dell'interno entro il 10 settembre, il quale distribuirà entro il 30 settembre il plafond di 30 milioni in maniera proporzionale rispetto alle richieste pervenute.

L'emendamento inoltre stanziava per il 2015, sempre a valere su tali risorse, 30 milioni per province e città metropolitane per le spese sostenute per funzioni inerenti il sostegno e assistenza agli studenti con handicap fisici sensoriali

L'emendamento modifica altresì il TUEL relativamente alla disciplina dell'ineleggibilità per i sindaci .

Il comma 13-quater, per le esigenze relative all'assistenza degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 n. 104 del 1992, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lett. c) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attribuisce alle Province e alle Città metropolitane un contributo di 30 milioni di euro, per il 2015 (anch'esso escluso dalle entrate valide ai fini del Patto).

Il comma 13-sexies aggiunge un nuovo periodo all'articolo 60, comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000, disponendo che la causa di ineleggibilità dei sindaci in altro comune, non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi.

Art. 15
Servizi per l'impiego

1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.
2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.
3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.
4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 90 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui al comma 3.
5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 4. Laddove con la medesima regione destinataria dell'anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione entro il 30 settembre 2015, è operata una riduzione di importo corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa, nella misura non utilizzata per la copertura di spese di personale dei centri per l'impiego. Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma.
6. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da "Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro" fino alla fine del comma sono abrogate.
- 6-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

L'articolo concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro.

La disposizione, come modificata dal Parlamento, innalza da 70 a 90 milioni di euro annui le risorse stanziare dal Ministero del Lavoro a supporto delle attività dei centri per l'impiego.

Con il nuovo comma 6 bis, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, si consente alle Province e Città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016 alle medesime finalità e condizioni per l'esercizio dei predetti servizi anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità per il 2014.

Art. 16

Misure urgenti per gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica

1. Al fine di accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure.

.....

1-quater. Al fine di assicurare l'effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 31 ottobre 2015, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa con la Conferenza unificata, è adottato un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province. Il piano può prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il versamento agli archivi di Stato competenti per territorio dei documenti degli archivi storici delle province, con esclusione di quelle trasformate in città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, e l'eventuale trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli immobili demaniali di proprietà delle province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi. Con il medesimo piano possono altresì essere individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tra lo Stato e gli enti territorialmente competenti.

1-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 1-quater, entro il 31 ottobre 2015, le unità di personale nei profili professionali di funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario storico dell'arte e funzionario archeologo in servizio a tempo indeterminato presso le province possono essere trasferite alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate per l'inquadramento del personale del comparto scuola comandato presso il medesimo Ministero e comunque per un importo pari ad almeno 2,5 milioni di euro annui. A decorrere dal completamento della procedura di mobilità di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e

delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.

...

Il comma 1 dispone che per l'affidamento dei servizi ausiliari degli "istituti e luoghi della cultura pubblici" (principalmente musei e siti archeologici) le amministrazioni possono avvalersi di Consip SPA.

Il comma 1-quater interviene invece sul tema degli "istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire", ai sensi della Legge Delrio, prevedendo l'adozione, entro il 31 ottobre 2015, con decreto del Mibact di concerto con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, di un apposito Piano di razionalizzazione. Questo piano può prevedere anche la possibilità di trasferire alcune di queste strutture al Mibact, tramite accordo con gli Enti Territoriali competenti.

Il comma 1-quinquies prevede la possibilità di trasferire allo Stato, insieme alle strutture, il personale (o una parte di esso). Si rileva che resta aperto il tema delle risorse per coprire le spese di funzionamento, in quanto tutta l'operazione dovrebbe essere svolta "senza maggiori oneri per la finanza pubblica".